



## Centro Unico Stipendiale Interforze

**Oggetto:** Criteri di attribuzione del compenso discendente dal FESI.  
Anno di riferimento 2022.

### SCHEDA

#### 1. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

##### a. **Personale percettore:**

Le risorse discendenti dal FESI sono destinate al personale in servizio permanente delle Forze Armate (Esercito, Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto ed Aeronautica), dal grado di Graduato (e gradi corrispondenti) a quello di Capitano (e gradi corrispondenti).

##### b. **Personale escluso dal diritto a percezione:**

- Ufficiali generali e Ufficiali superiori;
- Ufficiali in ferma prefissata e personale richiamati o delle forze di completamento;
- Ufficiali e Sottufficiali in ferma speciale (es. U/SU arruolati ex art. 7 DL 17/3/2020 n. 18);
- Personale richiamato in servizio senza assegni dall'ausiliaria o dalla riserva;
- Volontari in ferma prefissata;
- Allievi in formazione di base, non in servizio permanente o non provenienti dal servizio permanente.

Il personale percettore sopramenzionato (vds. lett. a.) è tuttavia escluso dalla ripartizione delle risorse discendenti dal FESI, qualora, nel corso dell'anno 2022:

- abbia riportato una qualifica finale inferiore a "superiore alla media", come ultima documentazione caratteristica (qualora l'interessato non abbia, nel corso dell'anno di riferimento, alcuna scheda valutativa, dovranno essere valutati i rapporti informativi o i documenti equivalenti riferiti all'anno stesso, che contengono un giudizio equiparabile almeno a "superiore alla media"; tale giudizio di equiparazione è rimesso al Comandante di corpo);
- sia stato destinatario dei seguenti provvedimenti comminatori di<sup>1</sup>:
  - sospensione dall'impiego, anche a titolo precauzionale;
  - qualsiasi sanzione disciplinare di stato.
- sia stato impiegato, per l'intero anno solare, ai sensi degli artt. 1808 e 1809 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della Legge 27 luglio 1962, n. 1114.

<sup>1</sup> Si precisa che non rientra tra tali provvedimenti la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, prevista dall'articolo 2, comma 3 del Decreto Legge 26 novembre 2021, n.172, nella considerazione che tale provvedimento non produce conseguenze disciplinari. Qualora uno dei motivi ostativi citati venga meno a seguito di una decisione definitiva dell'autorità giudiziaria amministrativa o nei casi in cui la vicenda penale che ha dato origine alla sospensione precauzionale dall'impiego si concluda con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso, è corrisposto il compenso per le giornate di servizio utile prestato nell'anno di riferimento.

## **2. CRITERI PER L'INSERIMENTO DELLE GIORNATE E APPLICAZIONE DELLE MAGGIORAZIONI CALCOLATE SULLA QUOTA BASE**

### **2.1 Giornate utili al calcolo**

Si riportano, di seguito, i giorni di servizio da considerare utili ai fini della maturazione del compenso (giorni di attività lavorativa prestati nel corso dell'anno solare)<sup>2</sup>.

Al fine di garantire la maggiorazione più favorevole al personale, l'inserimento delle giornate dovrà avvenire **secondo l'ordine prioritario di cui alla presente elencazione, evitando sovrapposizioni temporali** (una medesima giornata non potrà essere inserita contemporaneamente per due o più fattispecie):

**a. Effettivo impiego, su territorio nazionale, per l'espletamento di attività operative e logistiche, strettamente connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino alla data del 31/03/2022<sup>3</sup>:** l'individuazione di detto personale, dovrà avvenire in maniera certa e documentata, facendo riferimento ai criteri definiti per la concessione del relativo nastrino di merito (Annesso "A").

*"L'inserimento di dette giornate prevede oltre all'elargizione della quota base prevista per il grado rivestito, anche una maggiorazione pari al 30% della quota base".*

**b. Attività lavorativa riferita a gradi apicali/specifiche figure svolta "in presenza" e/o in "lavoro agile" (smart working per lavoratori fragili sino al 31/03/2022)<sup>3</sup> dal:**

(1) personale che riveste il grado di:

- Capitano (e gradi corrispondenti);
- Primo Luogotenente (e gradi corrispondenti).

*"L'inserimento di dette giornate prevede oltre all'elargizione della quota base prevista per il grado rivestito, anche una maggiorazione pari al 30% della quota base".*

(2) personale che riveste il grado di:

- Luogotenente (e gradi corrispondenti);
- Sergente Maggiore Aiutante (e gradi corrispondenti) con almeno 4 anni nel grado;
- Graduato Aiutante (e gradi corrispondenti) con almeno 4 anni nel grado.

*"L'inserimento di dette giornate prevede oltre all'elargizione della quota base prevista per il grado rivestito, anche una maggiorazione pari al 25% della quota base".*

(3) personale che riveste il grado di:

- Ufficiali con almeno 25 anni di servizio;
- Tenente (e gradi corrispondenti) che hanno completato il ciclo di formazione;
- Primo Maresciallo con almeno 25 anni di servizio;
- Sergente Maggiore Aiutante (e gradi corrispondenti);
- Graduato Aiutante (e gradi corrispondenti).

*"L'inserimento di dette giornate prevede oltre all'elargizione della quota base prevista per il grado rivestito, anche una maggiorazione pari al 20% della quota base".*

<sup>2</sup> Giorni di effettiva presenza in servizio "in presenza"; fino al 31.03.2022, come precisato da PERSOMIL con circolare M\_D AB05933 REG2022 0115097 in data 04.03.2022, sono da ricomprendere i giorni di servizio prestato nella modalità del "lavoro agile", limitatamente ai militari rientranti nei cd. "lavoratori fragili".

<sup>3</sup> Come riportato al para. 1 della Circolare di PERSOMIL n. 0044612 del 02.02.2022, a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, i termini degli istituti straordinari in parola sono stati fissati al 31 marzo 2022, data cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

(4) personale nell'assolvimento di specifici incarichi (elenco in **Annexo "B"**) formalmente attribuiti. Si precisa che, per dette giornate, non dovrà essere considerato il personale già percettore dell'indennità di impiego operativo supplementare di comando, di cui all'art. 10 della L. 23 marzo 1983, n. 78.

*"L'inserimento di dette giornate prevede oltre all'elargizione della quota base prevista per il grado/incarico rivestito, anche una maggiorazione pari al 20% della quota base".*

(5) da tutto il restante personale.

*"L'inserimento di dette giornate prevede la sola elargizione della quota base prevista per il grado rivestito".*

**c. Assenze dal servizio da considerarsi utili ai fini del compenso:**

- giorni di assenza per recupero compensativo, maturato nell'espletamento di attività lavorative oltre il normale orario di lavoro (inclusi servizi armati e non);
- giorni di licenza ordinaria computabile fruita durante l'anno 2022;
- giorni di riposo per festività soppresse, di cui alla L. 23 dicembre 1977, n. 937;
- permessi mensili retribuiti ex art. 33, co. 3 della L. 104/1992;
- giorni di licenza per congedo di maternità obbligatorio, in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 1, co. 183, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

*"L'inserimento di dette giornate prevede la sola elargizione della quota base prevista per il grado/incarico rivestito".*

**d. Assenza dal servizio per COVID-19 sino alla data del 31/03/2022<sup>3</sup>, altresì, utili:**

- temporanea dispensa dal servizio, ai sensi dell'art. 87, co. 6 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
- per malattia, quarantena con sorveglianza attiva o permanenza fiduciaria domiciliare con sorveglianza attiva, ai sensi dell'art. 87, co. 7 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

Sono da considerarsi utili ai fini del calcolo del compenso le seguenti attività lavorative:

- servizio prestato in missioni operative all'estero come disciplinato dalla L. 21 luglio 2016, n. 145;
- operative/addestrative svolte all'estero, ai sensi dell'art. 1807 del Codice dell'Ordinamento Militare;
- servizio prestato su territorio nazionale prima del trasferimento presso la sede estera ovvero al rientro in Patria, con riferimento all'impiego di cui agli articoli 1808 e 1809 del Codice dell'Ordinamento Militare e alla L. 27 luglio 1962, n. 1114.

**2.2 Giornate non utili al calcolo**

Si riportano, di seguito, le giornate da considerare non utili ai fini della maturazione del compenso:

**a. Recupero festività.**

Le assenze dal servizio dovute a recupero di attività lavorativa resa in giornate festive non sono da valorizzare, indipendentemente dal fatto che si riferiscano allo svolgimento di normale attività lavorativa, in "presenza" o in "lavoro agile" (*smart working per lavoratori fragili sino al 31/03/2022<sup>3</sup>*), ovvero di servizi armati e non (regolato da consegne). Tale disposizione vale anche per i periodi di assenza riconosciuti al personale in servizio all'estero ex L. 21 luglio 2016, n. 145. Pertanto, anche nei confronti di detto personale, i recuperi dei riposi settimanali non fruiti in teatro operativo (domeniche) non sono da valorizzare, indipendentemente dal fatto che la relativa fruizione avvenga durante il periodo di permanenza in teatro operativo ovvero all'atto del rientro in Patria.

**b. Mancata vaccinazione anti SARS-CoV-2.**

Sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa per la mancata effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2.

**c. Sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore.**

Per le sole giornate in cui il militare sia stato destinatario del provvedimento sanzionatorio;

**d. Impiego all'estero.**

Per i giorni in cui il militare sia stato impiegato all'estero, ai sensi dell'art. 1807 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le sole attività ordinarie ovvero per la frequenza di corsi (no per attività operative e addestrative, così come indicato al precedente para. 2.1 lett. d.). Non sono, altresì, utili al calcolo del compenso in parola le giornate di impiego all'estero ai sensi degli artt. 1808 e 1809 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della Legge 27 luglio 1962, n. 1114.

**e. Altre fattispecie.**

Non sono da considerare utili, le giornate riconducibili ad ogni altra assenza/licenza<sup>4</sup>, non rientrante tra le fattispecie summenzionate (vds. punto 2.1 lett. c. - d.), la cui **elencazione è da ritenersi tassativa e non soggetta ad alcuna eccezione.**

Con specifico riferimento ai **permessi brevi**, in caso di frazionamento orario, dovrà essere detratta una giornata di servizio al raggiungimento cumulativo di otto ore di permesso fruito, a prescindere dall'articolazione dell'orario di servizio (non si dovrà tenere conto, nel conteggio finale, di eventuali residui inferiori alle otto ore, che non comporteranno alcuna decurtazione). Nella casistica dei permessi summenzionati rientrano tutti quelli orari retribuiti, eccezion fatta per i permessi brevi disciplinati dall'art. 10 del D.P.R. n. 40/2018, nella considerazione che il personale che usufruisce di tali permessi è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo e, nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.

**Si precisa, infine, che il compenso in parola non è corrisposto o risulta ridotto, qualora la somma complessiva delle giornate utili, calcolate secondo i criteri di cui al punto 2.1, risulti:**

- **ricompresa tra i 31 e gli 89 giorni, il compenso giornaliero di dette giornate e le eventuali maggiorazioni saranno ridotte del 50%;**
- **inferiore o uguale ai 30 giorni, non darà diritto alla percezione di alcun compenso.**

### **3. ULTERIORI MAGGIORAZIONI DELLA MISURA GIORNALIERA**

Le maggiorazioni di cui al presente paragrafo, qualora spettanti, sono tutte cumulabili con le eventuali maggiorazioni elencate nel precedente punto 2.1 del para. 2.

Al personale:

- a. **in servizio presso le strutture di Vertice**, non ricomprese nella determina del Capo di Stato Maggiore della Difesa sulla cd. indennità di “supercampagna” riferita all'anno 2022 o **in posizione di comando presso altre Amministrazioni con sede di servizio in Roma**, come riepilogati nell'elenco in **Annexo “C”**, spetta una maggiorazione come di seguito riportata:  
*“L'inserimento di detta maggiorazione oltre all'elargizione della quota base prevista per il grado/incarico rivestito attribuisce anche una maggiorazione pari al 30% dell'importo giornaliero lordo del compenso stabilito per l'anno di riferimento 2018 (ovvero riduzione del*

---

<sup>4</sup> A titolo di esempio, l'assenza dal servizio per mancato possesso della certificazione verde COVID-19.

*10% dell'importo per ciascun grado riportato nella Tab.3 del D.M. 31 maggio 2022 – FESI Anno 2021)*”

b. **appartenente alla categoria Graduati**, con un'anzianità di servizio effettivo pari o superiore a 17 anni ed inferiore ai 27 anni, alla data del 31 dicembre 2022, spetta una maggiorazione (**qualora abbiano prestato almeno 100 giorni di servizio utili**) come di seguito riportata:

*“Tale inserimento attribuisce una maggiorazione una tantum pari a 40 euro”.*

c. **che svolge attività notturna**, ossia in un lavoro continuativo, per almeno 4 ore, nell'arco temporale dalle ore 22:00 alle 06:00, e non remunerato con compenso per lavoro straordinario o compensi previsti per tale prestazione lavorativa spetta una maggiorazione come di seguito riportata:

*“L'inserimento di dette giornate utili al calcolo della maggiorazione oltre all'elargizione della quota base prevista per il grado/incarico rivestito, attribuisce anche una maggiorazione del 5% della quota base”.*

Si precisa che l'inserimento del numero delle giornate svolte nella suddetta fascia oraria da titolo alla sola maggiorazione del 5%. Pertanto, tali giornate, non devono essere sottratte ai giorni utili di cui al para.2 punto 2.1 lett. a. - b.

d. **che ha prestato servizio** nell'anno di riferimento, per un numero di giornate utili complessive superiore a 200, spetta una maggiorazione come di seguito riportata:

*“maggiorazione del 20% calcolata sulla quota base delle giornate utili (la stessa non sarà attribuita qualora le giornate risultino ricomprese tra i 90 e i 200 giorni)”.*

#### **4. ATTIVITA' DI SUPPORTO**

Come ausilio all'inserimento dei dati a favore degli operatori, è stata approntata una guida illustrativa riepilogativa della maschera creata sul sistema *Unificato\_Web* “**Annesso D**”. Inoltre si è provveduto a riassumere alcune casistiche “**Annesso E**” che negli anni precedenti hanno generato dubbi interpretativi.

Il Centro Unico Stipendiale Interforze provvederà ad assicurare la massima disponibilità nella risoluzione di qualsiasi problematica o nel dirimere eventuali dubbi di natura applicativa.

A tal scopo, eventuali segnalazioni potranno essere inviate a:

- [cusi.elabdati@smd.difesa.it](mailto:cusi.elabdati@smd.difesa.it) per problemi di natura tecnica connessi con il funzionamento della maschera, problemi di visibilità del personale, ecc.;
- [cusi.stipendi@smd.difesa.it](mailto:cusi.stipendi@smd.difesa.it) per chiarimenti di natura giuridico-amministrativa;

**IL DIRETTORE**  
(Contrammiraglio Vito COLAMOREA)